



**COPIA ATTO**

Repertorio nr. 80849

Raccolta nr. 34294

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DI FONDAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 16,00 (sedici) in Cosenza, nel mio studio, sito alla Via Mario Mari nr.29.

Innanzi a me dott.ssa STEFANIA LANZILLOTTI, Notaio in Cosenza, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

**E' COMPARSA**

- **NUCCI ORNELLA**, avvocato, nata a Cosenza il 01 giugno 1965 e residente in Cosenza, alla Via Pezzullo n.6, s.n., C.F. NCC RLL 65H41 D086X, la quale dichiara di intervenire al presente atto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione di partecipazione denominata

**"FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS"**

con sede in Cosenza, alla Via San Martino presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, avente CF.98065110789 presso la quale sede domicilia per la carica, in forza dei poteri a lei spettanti per statuto sociale vigente.

L'Avv. Ornella Nucci interviene altresì, in proprio, quale

Socio Fondatore.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, dichiara

**sulla premessa che**

- è stata convocata in data odierna, in questo luogo ed a quest'ora, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della "**FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS**" con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) - adeguamento dello Statuto alle direttive dell'AIL Nazionale e variazione della denominazione della Fondazione da quella attuale "**FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS**" nella nuova "**AIL COSENZA - FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS**" , nonché degli art.1), 2), 5), 7quater, 11) e 12) del vigente statuto, secondo quanto già deliberato dal CdA in data 27 settembre 2013;

2) - approvazione delle modifiche statutarie già deliberate nell'assemblea ordinaria del 15 luglio 2013 e conseguente:

\* introduzione di un nuovo articolo 6 quinquies) sulla perdita dalla qualità di socio con il seguente testo: "**ART. 6 quinquies - Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde per morte, dimissioni ed esclusione. In particolare, l'esclusione dalla qualità di socio è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori ogni qual volta il socio risulti, senza giustificato motivo, inadempiente ai doveri nascenti dal presente statuto. In tal caso, l'Assemblea,**

rilevato l'eventuale inadempimento ai doveri statutariamente previsti, procede, per il tramite del suo Presidente, a darne comunicazione scritta al socio e, decorso il termine assegnato senza che siano pervenute adeguate giustificazioni, delibera l'esclusione. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono ipotesi di esclusione: \* l'inottemperanza agli obblighi assunti verso la Fondazione; \* il mancato pagamento dei contributi annuali, entro 180 giorni se trattasi di socio pubblico ed entro 120 giorni se trattasi di socio privato; \* altri gravi motivi."

\* variazione dell'articolo 7 ter relativo all'Assemblea dei Fondatori;

\* variazione della composizione degli organi di rappresentanza, Consiglio di Amministrazione, e loro poteri nonchè previsione della possibilità di proporre l'esclusione di eventuali soci inadempienti e della partecipazione alle riunioni del Cda da parte dei soci fondatori con conseguente modifica dell'art.7 quater);

\* variazione dell'art.8) bis relativo al Comitato Scientifico;

\* variazione dell'art.8 ter sul Comitato Etico.

3) varie ed eventuali.

In questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci Fondatori della suddetta fondazione al fine di discutere e deliberare su quanto posto al suindicato

ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente, avv. Ornella Nucci, invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea l'avv. Ornella Nucci, la quale mi dichiara:

- che sono presenti, in proprio e con regolari deleghe che resteranno depositate tra gli atti della Fondazione, oltre la sua stessa persona, i Soci Fondatori:

1)- l'**AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA**, con sede in Cosenza alla Via S.Martino, s.n., P.I. 01987250782, in persona del dott. MORABITO FORTUNATO, all'uopo delegato dal Direttore Generale, Avv. Paolo Maria Gangemi e legale rappresentante dell'Azienda medesima, presso la quale sede domicilio per la carica;

2)- la "**PROVINCIA DI COSENZA**", con sede in Cosenza alla Piazza XV Marzo, C.F. 80003710789, in persona del Dott. MOLINARI ANTONIO, Direttore Generale dell'Ente, all'uopo delegato dal Presidente e legale rappresentate della Provincia medesima, presso la quale sede domicilio per la carica;

3) - la "**FONDAZIONE CA.RI.CAL. di Cosenza**", con sede in Cosenza, C.so Telesio, P.I.98021290782, in persona del prof. Mario Bozzo, Presidente della Fondazione medesima presso la

quale sede domicilia per la carica;

4) - **PAOLINI ENZO**, avvocato, nato a Cosenza il 2 ottobre 1957, rappresentato dal Prof. Mario Bozzo;

5) - **SCORZA EMILIA**, professoressa, nata a Lattarico il 18 febbraio 1956 in proprio e per delega di 6) - **MUSACCHIO PASQUALINA**, nata a San Benedetto Ullano il 27 settembre 1929;

7) - **SCORZA GILBERTO**, nato a Lattarico il 10 novembre 1961 rappresentato per delega da MORABITO FORTUNATO, quale rappresentante ad hoc della AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA;

8) l'Avv. **ORNELLA NUCCI**;

- è altresì presente l'Organo Amministrativo nella sua persona, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la signora Emilia Scorza, quale Consigliere, mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- nonché il Collegio dei Revisori Contabili, nella persona del dottor:

- **OLIVIERI CORRADO**, dottore commercialista e revisore contabile, nato a Cosenza il 26 novembre 1960, CF. LVR CRD 60S26 D086N, quale Presidente, domiciliato per la carica in Cosenza, alla Via San Martino presso la sede della "Fondazione AMELIA SCORZA - ONLUS", mentre sono assenti giustificati, **il dott. Francesco Cribari ed il dott. Carlo Cannataro, Sindaci Effettivi**;

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta

a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale, preliminarmente, dà atto che, in separata sede, prima d'ora si è deliberato sulle materie poste all'ordine del giorno in parte ordinaria e, precisamente, si è dato atto del recesso dei Soci, AIOP e Scorza Eugenio, ed all'approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. Indi invita l'assemblea a deliberare sulle materie poste alla parte straordinaria illustrando il primo punto all'ordine del giorno, espone che, a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma Nazionale - ONLUS del 15 marzo 2014, la Fondazione è stata ammessa quale Socio effettivo e qualificata, precisamente, Sezione AIL di Cosenza; da quanto sopra deriva che si rende necessario variare gli art.1), 2), 5), 7quater, 11) e 12) del vigente statuto, in ossequio a quanto già deliberato dal CdA in seno al Consiglio del 27 settembre 2013 nel seguente testo:

**"ART. 1: COSTITUZIONE E SEDE**

E' corrente la Fondazione denominata

**"AIL COSENZA - FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS"**

in sigla anche **"AIL COSENZA FAS ONLUS"**.

La Fondazione si obbliga, ex art.10, comma 1, lett.1, del d.lgs.460/97, ad utilizzare nella denominazione ed in

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", oppure l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede legale in Cosenza, alla Via San Martino, presso la sede della Azienda Ospedaliera di Cosenza, ed è improntata ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

**La Fondazione è socia dell'AIL Nazionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili."**

#### **"ART. 2: SCOPI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed ha ad oggetto l'attività di "assistenza sociale e socio-sanitaria" e di "ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, nr.400", conformemente a quanto disposto dall'art.10, comma 1, lett.a, rispettivamente nrr. 1, e 11) del d.lgs. 460/1997, attraverso lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-

scientifico, in particolare nel campo ematologico ed ematoncologico, attivandosi principalmente nella ricerca scientifica, nella istruzione e nella formazione.

Più in particolare, la Fondazione, ispirata ad una ricerca scientifica basata su valori etici, si occuperà prevalentemente di medicina riparativa e avrà, quindi, tra i suoi obiettivi prioritari, lo studio delle cellule staminali.

La Fondazione si avvarrà del contributo di studiosi e luminari del settore, nonché delle istituzioni scientifiche, pubbliche o private. Per l'aspetto clinico potrà avvalersi delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e delle altre Strutture, pubbliche e/o private.

La Fondazione si propone, inoltre, di svolgere attività di promozione della cultura e dell'arte nonché l'istruzione e la formazione conformemente a quanto disposto dall'art.10, comma 1, lett.a, rispettivamente nrr. 9, 4 e 5 del d.lgs. 460/1997, anche a mezzo convegni, seminari e dibattiti al fine di:

- favorire la crescita culturale e sociale della collettività, nonché valorizzare l'attività di ricerca e di formazione, svolgendo funzioni di promozione e di sostegno in materia scientifica;

- promuovere e sviluppare l' internazionalizzazione della ricerca, anche mediante la partecipazione ad iniziative congiunte con altri operatori del settore, pubblici e/o privati;



- realizzare, in un contesto di cooperazione e interscambio, un progetto "a rete" che promuova le relazioni e l'integrazione di strutture italiane ed estere, specializzate nella ricerca, trattamento e formazione in campo sanitario con particolare riferimento alla ematologia ed ematoncologia;
- promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni sanitarie;
- gestire attività e servizi strumentali e di supporto alla ricerca scientifica;
- promuovere iniziative volte alla raccolta di fondi, privati e pubblici, da destinare agli scopi della Fondazione;
- promuovere iniziative volte alla costituzione e/o alla partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni, strutture di ricerca, laboratori ed altro, che condividano le medesime finalità.

Per il perseguimento dei suoi scopi sociali la Fondazione potrà:

- svolgere attività di studio, di promozione e di intervento ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, anche concedendo premi e borse di studio;
- realizzare laboratori e centri di ricerca dedicati a specifiche aree scientifiche;
- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività

scientifiche proposte e gestite direttamente ovvero affidate ad Università, enti di ricerca od altre fondazioni;

- intraprendere e svolgere direttamente e/o indirettamente attività di formazione rispondente alla finalità istituzionale;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi o, più specificatamente, intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni, italiane ed estere, che perseguano scopi similari, ai quali la Fondazione potrà fornire il proprio know-how;

- svolgere attività editoriale relativa alla finalità istituzionale e curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;

- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari, quali: l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale e tecnico-scientifica, nonché l'organizzazione di manifestazioni.

La Fondazione potrà, altresì:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, convenzione, accordo o intesa, con soggetti pubblici o privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo:

- l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
  - la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili;
  - la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o possessore;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) stipulare convenzioni per l'espletamento e/o la gestione di attività che alla Fondazione siano affidate da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, anche eventualmente concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) costituire, ovvero concorrere alla costituzione - sempre finalizzata, in via accessoria e strumentale, diretta od

indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali - di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attività istituzionale, e comunque non in via prevalente, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.c, del d.lgs. 460/1997.

Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Fondazione per l'esercizio delle sue attività può acquistare e prendere in affitto beni mobili ed immobili; stabilire ed attuare, a tal fine, accordi e rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni, aventi scopi affini, in Italia e all'estero; formare cooperative e sistemi di lavoro protetto per i disabili gravi di cui alla vigente normativa in materia; svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari; acquistare, vendere, dare in affitto e in concessione, locare, permutare, contrarre mutui, dare garanzie, stipulare convenzioni, aderire a concorsi ed a

confederazioni.

La Fondazione potrà convenzionarsi con gli enti locali, le regioni, lo Stato, i Comuni, le province e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale nonché aderire ad altre organizzazioni di qualunque nazionalità che perseguano scopi analoghi.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Il tutto in ottemperanza al d.lgs. 460/1997, **allo Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti Generali che ne disciplinano l'attività**, nonché alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Fondazione saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri Nazionale."**

### **"TITOLO III - ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ART. 5: ESERCIZIO SOCIALE**

Per la Fondazione, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.g) del d.lgs. 460/1997, vige l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il

Consiglio di Amministrazione predispone la bozza del bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, che dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni. **Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato ed inviato all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.**

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone la bozza del bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il successivo 15 dicembre.

Alla Fondazione è vietato distribuire, ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.d, del d.lgs. 460/1997, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione **avvengano in favore dell'AIL Nazionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, conformemente a quanto disposto dall'art.10, comma 1, lett.e, del d.lgs.460/1997."

**"ART. 7 quater: il Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente. Nel rispetto delle finalità statutarie e della particolare missione che la Fondazione si propone ed al fine di garantire, non solo l'armonica integrazione di esperienze professionali, ma anche la regolare ed equilibrata partecipazione dei soci, si stabilisce che a ciascuno dei Soci Fondatori Pubblici che hanno proceduto alla costituzione della Fondazione, nonché alla Fondazione CA.RI.CAL., in virtù della particolare rappresentatività sul territorio e delle precipue finalità istituzionali, spetta di diritto la designazione di un proprio componente in seno al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, i cui compiti sono definiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno, un Vice Presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- costituire eventuali sedi secondarie della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Direttore e determinarne il compenso;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico e, tra questi, il Presidente;
- determinare l'ammontare minimo delle quote dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;
- ammettere soci "Aderenti" e "Sostenitori";
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- proporre l'eventuale esclusione di soci inadempienti;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti di gestione ed amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea.

E' in sua facoltà proporre regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.



Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, a mezzo servizio postale, telefax o con posta elettronica certificata con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, sempre stesso mezzo con 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni, redatte dal D.G., se nominato, in veste di segretario o da chi lo sostituisce, sono riportati su apposito libro verbali, tenuto a norma di legge, sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o anche più componenti del Comitato Scientifico.

Parimenti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono prendere parte anche i soci Fondatori, opportunamente convocati.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni AIL della Calabria - o, qualora queste siano in numero inferiore a quattro, con le sezioni AIL della Regione Calabria e della Regione Basilicata - alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale AIL per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale AIL.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riscontrare - eventualmente dando mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e/o controllo che dovessero pervenire dall'Associazione Nazionale AIL."

#### "ART. 11:ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto **all'AIL Nazionale**, su indicazione dall'Assemblea dei Fondatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96.

La Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, in conformità all'art.10, comma 1, lett.f, del d.lgs.460/1997, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio **all'AIL Nazionale**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla

legge."

**"ART. 12: NORME RICHIAMATE**

Per effetto dell'adozione delle disposizioni del d.lgs. 460/97 in tema di ONLUS, ai sensi delle quali, la Fondazione è costituita, si richiamano, con effetto vincolante per la Fondazione medesima, l'osservanza della clausole di cui all'art.10, comma 1, lett.b,c,d,e,f,g, ed i del d.lgs.460/97, di seguito riportate da considerarsi facenti parte integrante del presente statuto a tutti gli effetti e, precisamente:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1, art.10, d.lgs.460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, **all'AIL**

**Nazionale** e salva diversa destinazione imposta dalla legge.;

- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", oppure o dell'acronimo "ONLUS".

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme dello **Statuto Nazionale AIL**, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

\* Passando alla trattazione di quanto posto al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea l'opportunità di introdurre un nuovo articolo al vigente statuto, che sarà rubricato art. 6 quinquies), e denominato **"ART.6 quinquies - Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde per morte, dimissioni ed esclusione. In particolare, l'esclusione dalla qualità di socio è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori ogni qual volta il socio risulti, senza giustificato motivo, inadempiente ai doveri nascenti dal presente statuto. In tal caso, l'Assemblea, rilevato l'eventuale inadempimento ai doveri statutariamente previsti, procede, per il tramite del suo Presidente, a darne comunicazione scritta al socio e, decorso il termine assegnato senza che siano pervenute adeguate giustificazioni, delibera l'esclusione. A titolo**

meramente esemplificativo, costituiscono ipotesi di esclusione: \* l'inottemperanza agli obblighi assunti verso la Fondazione; \* il mancato pagamento dei contributi annuali, entro 180 giorni se trattasi di socio pubblico ed entro 120 giorni se trattasi di socio privato; \* altri gravi motivi."

Il Presidente propone, altresì, in linea con quanto deliberato nella seduta assembleare del 15 luglio 2013, di approvare alcune modifiche allo statuto, con specifico riferimento agli Organi della Fondazione ed alla loro composizione, nonché ai criteri generali di operatività, consoni allo scopo statutario, variando, per l'effetto, gli articoli 7 ter), 7 quater), 8 bis), 8 ter), 11) e 12) nei testi di seguito riportati e precisamente:

" **ART. 7 ter: l'Assemblea dei Fondatori.** I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

All'Assemblea compete:

- a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'elezione del Presidente della Fondazione, scelto tra i Consiglieri di Amministrazione nominati;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) la nomina del Comitato Etico, previa determinazione del numero dei componenti, nonché la nomina del Presidente;
- e) l'attribuzione della qualità di socio fondatore a terzi,

successivamente all'atto costitutivo;

f) la formulazione di pareri preventivi sul documento programmatico, sulla relazione e bilancio consuntivo e preventivo, nonché sui programmi e sui piani annuali e pluriennali della Fondazione;

g) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

h) la definizione della quota necessaria per l'ammissione dei nuovi soci fondatori;

i) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

l) la indicazione dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione;

**m) l'esclusione dei soci inadempienti.**

L'assemblea dei Fondatori, inoltre, anche su eventuale sollecitazione ed indicazione dei Soci Sostenitori ed Aderenti, potrà formulare proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in materia di attività della Fondazione medesima.

All'assemblea dei Fondatori, pertanto, avranno diritto di assistere, senza diritto di voto, un delegato dei soci Aderenti ed uno dei soci Partecipanti, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Presidente della Fondazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro verbale dei soci Fondatori, nonché il libro delle delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata, in forma scritta, dal Presidente della Fondazione, di iniziativa propria, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei Fondatori o il Collegio de Revisori.

La convocazione, contenente l'o.d.g., deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere affissa presso la sede legale. In caso di urgenza, il termine ordinariamente previsto di otto giorni è abbreviato a tre.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci fondatori e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Non sono ammessi al voto i soci Fondatori che non siano in regola con il versamento delle quote.

Qualora un componente dell' Assemblea dei fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di una delega."

**- "ART. 7 quater: il Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente. Nel rispetto delle finalità statutarie e della particolare missione che la Fondazione si propone ed al fine di garantire, non solo l'armonica integrazione di esperienze professionali, ma anche la regolare ed equilibrata partecipazione dei soci, si stabilisce che a ciascuno dei Soci Fondatori Pubblici che hanno proceduto alla costituzione della Fondazione, nonché alla Fondazione CA.RI.CAL., in virtù della particolare rappresentatività sul territorio e delle precipue finalità istituzionali, spetta di diritto la designazione di un proprio componente in seno al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, i cui compiti sono definiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno, un Vice Presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.



Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- costituire eventuali sedi secondarie della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Direttore e determinarne il compenso;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico e, tra questi, il Presidente;
- determinare l'ammontare minimo delle quote dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;
- ammettere soci "Aderenti" e "Sostenitori";
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- **proporre l'eventuale esclusione di soci inadempienti;**
- svolgere tutti gli ulteriori compiti di gestione ed amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea.

E' in sua facoltà proporre regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, a mezzo servizio postale, telefax o con posta elettronica certificata con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, sempre stesso mezzo con 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni, redatte dal D.G., se nominato, in veste di segretario o da chi lo sostituisce, sono riportati su apposito libro verbali, tenuto a norma di legge, sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o anche più componenti del Comitato Scientifico.

Parimenti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono prendere parte anche i soci Fondatori, opportunamente convocati.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni AIL della Calabria - o, qualora queste siano in numero inferiore a quattro, con le sezioni AIL della Regione Calabria e della Regione Basilicata - alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale AIL per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale AIL.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà riscontrare - eventualmente dando mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e/o controllo che dovessero pervenire dall'Associazione Nazionale AIL ."

- " Art. 8 bis : il Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico, composto da un minimo di cinque ad un massimo nove membri, compreso il Presidente, è organo consultivo della Fondazione, la nomina dei cui componenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra le personalità di rilievo del mondo accademico e scientifico, nazionale ed internazionale.

Il Presidente della Fondazione od un suo delegato ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Scientifico.

I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili, salva la possibilità di revoca, per gravi e comprovati motivi, da parte del Consiglio

di Amministrazione e di dimissioni.

Il Comitato scientifico propone le linee guida dell'attività della Fondazione, valuta le scelte di carattere strettamente culturali della Fondazione, esprimendo il proprio parere in merito alle tematiche di volta in volta oggetto dell'attività di questa e sottoponendo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene utili al conseguimento dello scopo della Fondazione.

Si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Comitato Scientifico si reputa validamente in carica allorquando sia stata regolarmente nominata la maggioranza dei suoi componenti."

**- " ART.8 ter: il Comitato Etico**

Il Comitato Etico della Fondazione è l'organismo cui è rimesso il presidio delle tematiche di natura etica. È composto principalmente da esperti in diverse discipline (clinica, chirurgia, farmacologia, bioetica, giurisprudenza, filosofia,), da un religioso e da un rappresentante delle associazioni di volontariato.

Il Comitato Etico, quale organismo consultivo generale, ha lo scopo di difendere e promuovere i valori della persona umana, discutendo e definendo questioni etiche connesse all'attività di sperimentazione clinica, medico-riabilitativa, educativo-assistenziale, didattica ed amministrativa della Fondazione. Il Comitato Etico valuterà, quindi, gli aspetti etici di

tutte le ricerche biologiche in generale e di tutte le sperimentazioni cliniche e farmacologiche, degli interventi terapeutico-riabilitativi, del rapporto medico-paziente, del rapporto tra operatori sanitari, educativi e di assistenza fra loro e con la Fondazione, delle scelte didattiche, delle decisioni economico-amministrative, nei momenti in cui siano in gioco importanti e delicate questioni morali. In materia di sperimentazione clinica dei medicinali, il Comitato Etico esprime la propria valutazione scientifico-metodologica sulle ricerche proposte alle strutture della Fondazione abilitate a tale attività. Il Comitato Etico ispira e promuove, altresì, momenti di riflessione, di informazione e di sensibilizzazione etica all'interno della Fondazione.

Il comitato etico, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, dura in carica tre anni e tutti i componenti sono rieleggibili.

Il comitato etico è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

Il parere del Comitato Etico è obbligatorio ma non vincolante."

**- "ART. 11:ESTINZIONE**

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, su indicazione dall'Assemblea dei

Fondatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96.

La Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, in conformità all'art.10, comma 1, lett.f, del d.lgs.460/1997, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio all'AIL Nazionale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge."

**- ART. 12: NORME RICHIAMATE** - Per effetto dell'adozione delle disposizioni del d.lgs. 460/97 in tema di ONLUS, ai sensi delle quali, la Fondazione è costituita, si richiamano, con effetto vincolante per la Fondazione medesima, l'osservanza della clausole di cui all'art.10, comma 1, lett.b,c,d,e,f,g, ed i del d.lgs.460/97, di seguito riportate da considerarsi facenti parte integrante del presente statuto a tutti gli effetti e, precisamente:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1, art.10, d.lgs.460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad AIL Nazionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.;

- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", oppure o dell'acronimo "ONLUS".

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme dello Statuto Nazionale AIL, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Ciò esposto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulle proposte testè esposte.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente e, preso atto del parere concorde dei membri del Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

- di accettare tutte le modifiche alle norme statutarie per come proposte nel testo dello Statuto letto dal Presidente;
- di approvarne il testo dello Statuto nella sua nuova stesura che, modificato e riarticolato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, fermo restando gli obblighi di cui all'art.15 del codice civile e della legge 361/2000.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00.

Alla presenza degli infrascritti testi, richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente al suo allegato, ho dato lettura alle parti che dichiarano di approvarlo per essere conforme alla loro volontà. Dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, su trentatre facciate e quanto della presente trentaquattresima fin qui e viene completato di mio pugno. Sottoscritto alle ore 18,10.

**FIRMATO: ORNELLA NUCCI, VELTRI ADELINO TESTE, CIANCIO GIUSEPPE TESTE, STEFANIA LANZILLOTTI NOTAIO SIGILLO.**